



E

- la General Beverage S.r.l. (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Milano, Galleria del Corso 1, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 00645690454, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, rappresentata dal Sig. Giovan Battista Varoli, nato a [redacted] e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Amministratore Unico, autorizzato a rappresentare legalmente l’Operatore Economico, come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione a contrarre n. 534 del 8/09/2022, è stata avviata, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della fornitura di bevande e impianti per la distribuzione a consumo libero presso le mense a gestione diretta di Firenze, Pisa e Siena da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);

- che con la suddetta Determinazione, sono stati approvati il Bando di gara, Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione n. 14/23 del 12/01/2023 si è provveduto ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, i verbali di gara redatti dall’Ufficiale Rogante aziendale rispettivamente in data 16/11/2022, n.

repertorio 702, n. raccolta 1860, 05/12/2022, n. repertorio 708, n. raccolta 1869, 07/12/2022, n. repertorio 710, n. raccolta 1871, 07/12/2022, n. raccolta 1872 e 15/12/2022, n. repertorio 712, n. raccolta 1875 e ad aggiudicare all'Operatore economico, in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP, la procedura di cui trattasi;

che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Appaltatore, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e, quindi, l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopracitata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi;

- che ai fini della certificazione di cui al D. Lgs. 159/2011 è stata rilasciata mediante la Banca Dati Nazionale unica Antimafia l'informazione antimafia PR\_MIUTG\_0159917 del 8/8/2022 attestante l'insussistenza a carico dell'Appaltatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. 159/2011 né di situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo Decreto;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva

dell'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto, mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole;

- che il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che ai fini della stipula del presente contratto non trova applicazione il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in applicazione di quanto previsto dal comma 10, lett. a) del medesimo articolo 32;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica e con il mio rogito.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 (Oggetto)**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla General Beverage S.r.l. che nella persona del Sig. Giovan Battista Varoli accetta e si obbliga a realizzare la fornitura di bevande e impianti per la distribuzione a consumo libero presso le mense a gestione diretta di Firenze, Pisa e Siena.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito indicato Capitolato) che,

firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A”;

- nell’Offerta tecnica predisposta dall’Operatore Economico così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;

- nell’Offerta economica presentata in sede di gara sul sistema START che si considera quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata allo stesso.

### **Art. 2 (Durata del Contratto)**

Il contratto ha durata massima di mesi 24 (ventiquattro) che decorrono dalla data di stipula.

### **Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)**

Il corrispettivo contrattuale massimo relativo alla fornitura in oggetto, come determinato in base all’offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara, è stabilito in complessivi Euro 425.558,74 (euro quattrocentoventicinquemilacinquecentocinquantotto/74) oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro 146,00 (euro centoquarantsei/00) oltre IVA nei termini di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come determinati dal Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) che, firmato digitalmente dalle Parti e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente contratto sotto la lettera “B”.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e definite nell’Offerta tecnica e remunera

tutte le attività poste in essere dall'Appaltatore per svolgere l'appalto in oggetto.

#### **Art. 4 (Modifica di contratto)**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

#### **Art. 5 (Gestione digitale del contratto)**

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: [dsutoscana@postacert.toscana.it](mailto:dsutoscana@postacert.toscana.it) e quella dell'Operatore Economico: [iobevoclienti@legalmail.it](mailto:iobevoclienti@legalmail.it).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)**

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice Univoco Ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_FI,
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice Univoco Ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI,
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice Univoco Ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_SI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. 9391439C9F.

Ai fini del rispetto dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore

Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, dopo l'accertamento da parte del RUP della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione e, pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del



DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti dei corrispettivi contrattuali saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari prodotto in sede di gara e conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con nota successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. \_\_\_\_\_ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente Codice Identificativo Gara (CIG) n.

9391439C9F . Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. Quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

**Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)**

Il Sig. Danilo Landolfi, dipendente aziendale, è nominato Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.

**Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)**

Non è ammesso il subappalto in quanto l’Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

L’Operatore Economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che non si configurano quale subappalto, a comunicare all’Azienda il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della fornitura affidata, nonché ad attestare il rispetto

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. .

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

#### **Art. 10 (Cessione del credito)**

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla L.21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. 9391439C9F. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti diverse dalla cessione di credito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procure all'incasso, deleghe alla riscossione, ecc.; la notifica all'Azienda di tali atti è pertanto da considerarsi nulla e priva di efficacia per l'Azienda medesima.

#### **Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)**

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

**Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici)**

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale [www.dsu.toscana](http://www.dsu.toscana), si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione dell'appalto, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)**

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, le seguenti penalità:

- a) qualora non siano rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato all'art. 7 del Capitolato o nell'offerta tecnica verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- b) nel caso di eventuali ritardi negli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione rispetto al termine indicato agli articoli 4 e 8 del Capitolato e da quanto indicato nell'offerta tecnica, fatte salve cause di forza maggiore da certificarsi in accordo tra le parti, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono inoltre le seguenti:

- € 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc;
- € 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto;
- € 50,00= in caso di violazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Operatore Economico e tale circostanza sia dallo stesso dimostrata.

Prima di applicare la penale, l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento tramite PEC all'Appaltatore che entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore, operando detrazioni sulle fatture da questo emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia di cui al successivo articolo 14 che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non

procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP, su proposta del Direttore dell'esecuzione, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita della fornitura, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Azienda all'eventuale risarcimento del danno.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- per impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n.





alla concorrenza della somma di Euro 21.270,64 (euro ventunomiladuecentosettanta/74).

L'importo della garanzia è stato ridotto del 50% per il possesso da parte dell'Appaltatore della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, presentata in copia e conservata agli atti.

La garanzia è conservata in originale agli atti dell'Ufficio. Essa, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

In applicazione dell'art. 18 del Capitolato, l'Operatore Economico ha prodotto documentazione attestante la titolarità di polizza di assicurazione RCT/O/PRODOTTI n. 900.007.683 rilasciata da

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopra indicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

#### **Art. 15 (Revisione prezzi)**

L'importo del contratto è soggetto a revisione periodica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le disposizioni indicate ai commi seguenti.

La revisione potrà essere richiesta solo a partire dal secondo anno di durata

contrattuale e sarà contenuta nel limite del 75 % della variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla media dell'anno precedente. La revisione non potrà avere effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà notificata dall'Appaltatore all'Amministrazione.

La richiesta di revisione deve essere presentata a pena di nullità in forma scritta entro il termine, fissato a pena di decadenza, di 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'annualità di esecuzione contrattuale a cui si riferisce la revisione.

#### **Art. 16 (Recesso)**

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione via PEC all'Appaltatore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o

accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

**Art. 17 (Affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o nel caso di risoluzione del contratto)**

L'Azienda, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 18 (Spese contrattuali)**

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, del D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e del D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

**Art. 19 (Trattamento dati personali)**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dal Regolamento UE n° 679/2016 i dati personali conferiti dall'Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda nel rispetto della normativa in materia, per la gestione dell'appalto oggetto di affidamento. Tali

dati saranno conservati presso la sede legale e/o le articolazioni territoriali dell'Azienda, in archivi cartacei ed informatici. L'Appaltatore potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n° 679/2016 concernenti, tra l'altro, il diritto di accesso ai dati personali e l'integrazione e la rettifica degli stessi.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l'esecuzione dell'appalto.

Le informazioni saranno trattate dal personale dell'Azienda coinvolto nel procedimento di gestione dell'appalto e da eventuali soggetti esterni incaricati in conformità alla normativa vigente.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 – 50132 Firenze – Italia. PEC: dsutoscana@postacert.toscana.it - Numero unico +39 055 2347200.

Il Responsabile della protezione dei dati è Findata s.r.l. con sede legale in Pollena Trocchia (NA) via Margherita 39 P.co Europa, contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it.

#### **Art. 20 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R.T, 38/2007 approvato con

decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

**Art. 21 (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Giovan Battista Varoli dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

**Art. 23 (Dispensa lettura allegati)**

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

\*\*\*\*\*

Richiesto, io Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. \_\_ pagine elettroniche e parte della pagina n. \_\_ ( \_\_ ) elettronica che ho letto ai comparanti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.